

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2105

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MATTEJA, BRICCARELLO, MANIS,
GRIPPALDI, MASIERO, GANDINI, ROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1995

Norma per la gestione delle problematiche ambientali
nella piccola impresa

ONOREVOLI SENATORI. - Malgrado l'impegno profuso dal legislatore negli ultimi dieci anni, i benefici sperati si sono concretizzati solo in minima parte.

Ciò è evidente nelle città, per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e per il contenimento nei limiti di accettabilità dell'aria e delle acque; ma la situazione non è migliore sul versante industriale.

Malgrado il legislatore abbia previsto limiti invalicabili di emissione in atmosfera e di immissione in fognatura o corsi d'acqua superficiali, quotidianamente si verificano fenomeni di inquinamento di entità impressionante sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti industriali si è giunti a temere l'esistenza di un mercato illegale di tali proporzioni da far supporre il coinvolgimento di organizzazioni di criminalità organizzata sia in Italia che all'estero.

È oltremodo frequente l'offerta di prestazioni tecniche, quali certificazioni analitiche o indagini su emissioni a costi così diversi da ingenerare, in assenza di parametri certi di professionalità ed onestà, la più completa confusione e diffidenza tra gli utilizzatori, favorita anche dalla non conoscenza degli strumenti esistenti per la validazione dei certificatori (il SINAL - Sistema nazionale accreditamento laboratori, legalmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 settembre 1991 risulta essere completamente sconosciuto).

Il principio di «comando e controllo» adottato dal legislatore non è stata una scelta felice. L'inasprimento delle pene a fronte dello scarso impegno nell'applicazione della legge non ha dato alcun risultato di rilievo.

La continua produzione di norme e puntualizzazioni, molte volte in contrasto, ha ingenerato la massima confusione cui è seguita la più completa indifferenza.

Il non volere tenere conto dell'inapplicabilità della norma, anche sotto il solo profilo dell'inadeguatezza dei tempi concessi, ha messo in evidenza l'inefficienza del sistema di controllo.

Non è mai stato credibile che le unità sanitarie, già gravate da altri compiti, potessero, pur con encomiabile impegno e professionalità, tenere sotto controllo costante tutte le aziende operanti sul loro territorio.

Esse non hanno potuto che procedere a controlli a campione, in così modesta dimensione, da non poter neppure creare quella insicurezza nei controllandi che li avrebbe indotti a mettersi in regola. Ora, con il recepimento delle direttive comunitarie su ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, è facile prevedere che non vi sarà inversione di tendenza.

Questo progetto di legge limita il suo campo di intervento, in via sperimentale, alle piccole imprese iscritte agli albi delle imprese artigiane presso le Camere di commercio.

È doveroso concedere una semplificazione degli obblighi, specialmente burocratico-amministrativi, a chi dispone di un impianto amministrativo il più delle volte fondato sull'opera di persone scarsamente qualificate o impiegate a tempo parziale. È parimenti doveroso fornire a tali imprese un supporto efficace per la normalizzazione ambientale che preveda un abbattimento dei costi in funzione di un'accorta economia di scala ottenibile con l'adesione obbligatoria al servizio e la sua fornitura diretta, escludendo, ove possibile, ogni intermediazione.

Non è realistica invece una emarginazione anche parziale della piccola impresa

dai problemi ambientali perchè se da un lato tale scelta è contraria all'interesse della comunità, dall'altro è contraria all'interesse dell'impresa stessa che deve, pena la sua sopravvivenza, adeguarsi ai nuovi modelli di sviluppo di cui le problematiche ambientali, di sicurezza e salute sono il punto di partenza.

L'efficacia dell'ausilio portato alla piccola impresa viene misurato non solo dal costo contenuto ma, in eguale misura, dalla sua qualità che deve proporre una seria classificazione dei rifiuti prodotti, fornire una raccolta attenta e differenziata, avviando i materiali a sedi di ricupero o smaltimento sicuramente legali con il ricorso, solo in via eccezionale, a intermediazioni o stoccaggi temporanei di lunga durata.

Per quanto concerne sicurezza e salute, le indagini ed i progetti dovranno essere condotti da tecnici di certificata esperienza supportati o operanti all'interno di strutture di certificazione accreditate, muniti, ove necessario, di strumentazione adeguata ed attentamente tarata, che guidino l'impresa verso un livello ottimale e operino affinché tale livello rimanga inalterato nel tempo.

È auspicabile, per omogeneità di interventi in campi diversi e per un coordinamento ottimale degli interventi stessi, che un unico ente abbia l'onere di gestire tutta la problematica, escludendo a priori dai

suoi compiti la realizzazione pratica delle misure consigliate per le quali ogni impresa è libera di rivolgersi a fornitori di sua fiducia.

Ciascuna regione appalterà il servizio scegliendo tra le società operanti sul suo territorio quelle che rispondono a requisiti di solidità economica, esperienza pluriennale, referenze per lavori non occasionali di alto profilo condotti per conto di significative società private ed enti pubblici, disponibilità di un congruo numero di tecnici preparati e di impianti con attrezzature ad alta tecnologia, di dimensioni tali da poter fornire ampia garanzia di espletamento del servizio con i propri mezzi o con l'apporto di altri istituti di cui si assuma piena responsabilità.

Titolo preferenziale sarà la possibilità di certificazione di qualità del servizio prestato.

Il controllo d'autorità potrà essere ancora affidato a quegli stessi enti che se in precedenza non potevano coprire il territorio con visite singole cadenzate nel tempo, ora non dovrebbero avere difficoltà a controllare l'operato di un unico istituto che presenterà in tempo reale le risposte ad ogni richiesta specifica e sarà comunque in grado di fornire elementi certi e mirati per ricerche e progetti di enti pubblici e privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il servizio globale per la normalizzazione ambientale delle imprese artigiane, di seguito denominato «il servizio».

2. Il servizio comprende i servizi di informazione sulla legislazione dei rifiuti, fornisce all'impresa la documentazione prevista, classifica i rifiuti, con certificazione analitica ove previsto, attua la raccolta differenziata e avvia i materiali direttamente alle sedi autorizzate di ricupero o smaltimento con l'utilizzo solo eccezionale di intermediari e di depositi temporanei di lunga durata.

3. Per quanto afferisce ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio provvede alla valutazione dei rischi ed alla stesura del piano di adeguamento, astenendosi totalmente dalla fornitura e messa in opera delle misure di adeguamento consigliate.

4. Il servizio provvede al collaudo ad operazioni ultimate.

5. Il servizio provvede alla informazione e formazione degli imprenditori e dei lavoratori secondo le disposizioni di legge.

6. L'adesione al servizio è obbligatoria per tutte le imprese artigiane operanti sul territorio.

Art. 2.

1. Ciascuna regione affiderà il servizio, secondo le norme che regolano il contratto di appalto, ad una società privata per tutto il territorio regionale o per una o più provincie a seconda della dichiarata disponibilità e capacità dei partecipanti alla gara.

2. Potranno accedere alla gara di appalto le società che:

a) abbiano un capitale sociale di almeno 10 miliardi di lire;

b) dispongano di sede o significative dipendenze allocate nel territorio sul quale dovranno operare;

c) dimostrino pluriennale esperienza e siano referenziate da lavori non occasionali portati a termine per grandi gruppi privati o enti pubblici di rilevanza regionale o nazionale;

d) abbiano a disposizione in proprietà, in partecipazione o con accordi scritti e operanti, laboratori di analisi e di ricerca di alto livello tecnologico e impianti di smaltimento operanti sul territorio nazionale o all'estero;

e) abbiano la dimensione necessaria per coprire l'intero territorio di loro competenza;

f) possano dimostrare che tutti o parte dei loro servizi sono accreditati della certificazione di qualità a norme europee.

Art. 3.

1. Oltre che di quanto previsto all'articolo 1, la società appaltatrice si farà carico della tenuta dei registri di carico e scarico aziendali e di tutti i rapporti tra impresa e organi di vigilanza. Specificatamente si farà carico dei rinnovi delle autorizzazioni allo stoccaggio, delle comunicazioni all'albo degli smaltitori, denunce al catasto rifiuti.

Art. 4.

1. L'appaltatore potrà giovare della collaborazione delle associazioni di categoria di rilevanza nazionale e dei loro enti di patronato per la parte di loro competenza, con particolare riferimento alle procedure amministrative. In questo caso le documentazioni aziendali, quali i registri di carico e scarico e le autorizzazioni, potranno essere domiciliati presso l'associazione e la denuncia annuale al catasto rifiuti potrà essere trasmessa direttamente dall'associazione su supporto informatico anziché cartaceo. Sarà comunque necessaria delega scritta da parte di ogni singola impresa.

Art. 5.

1. L'appaltatore potrà fruire dei servizi di enti privati resi necessari da temporanee carenze delle sue strutture o per scopi di studio o controllo, dietro autorizzazione del committente, assumendosene piena responsabilità.

Art. 6.

1. Sono pattuiti la clausola di esclusiva e il patto di preferenza così come previsti dal codice civile. Quest'ultima pattuizione tiene conto dell'obbligo dell'appaltatore a mantenere inalterato nel tempo il livello di normalizzazione raggiunto dalle imprese adeguandolo all'evolversi della legislazione.

Art. 7.

1. Le regioni nelle quali non fosse possibile conferire l'incarico per mancanza di strutture rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, potranno appaltare il servizio a società che abbiano partecipato all'appalto in altra regione e si impegnino alla creazione di strutture adeguate sul territorio in tempo determinato.

Art. 8.

1. L'autorità di controllo avrà libero accesso ai locali ed alla documentazione dell'appaltatore. Potrà provvedere con analisi campione alla verifica dei risultati accreditati dall'appaltatore stesso.

Art. 9.

1. Gli enti pubblici potranno, con l'autorizzazione del committente, richiedere elaborazioni di dati mirati a fini statistici o di ricerca ai fini del risparmio energetico, del ricupero dei materiali, della diminuzione delle masse dei rifiuti prodotti, della riduzione della loro tossicità.